

Deliberazione 1269

del 16 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Zanda Giuseppe Maria

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Villamassargia ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°31/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Zanda Giuseppe Maria, codice fiscale ZND GPP 48D21 D287W, codice azienda IT033CA074
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 339/2001 per complessive lire 7.824.160 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Zanda Giuseppe Maria, codice fiscale ZND GPP 48D21 D287W, codice azienda IT033CA074, in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°31/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°339/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 7.824.160 pari al 60% dell'importo dovuto .a favore dell'Allevatore Sig.Zanda Giuseppe Maria codice fiscale ZND GPP 48D21 D287W, codice azienda IT033CA074
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpiti da febbre catarrale**".

DIRAMM

DIRSAN

ISP

ADD



**Il Direttore Generale
Simeone**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Simeone".


Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 1269 /2001 risulta affissa all'albo
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001

al 28 MAR. 2001

Il Responsabile del procedimento

Carta




Il Responsabile Affari Generali



**COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DI CAGLIARI**

PROTOCOLLO N° 338 DEL 10-01-2001

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934
VISTA la legge 23 Dicembre 1978 n°833;
VISTA la legge 23 Gennaio 1968 n°34;
VISTA la legge 02 Giugno 1988 n°218;
VISTO il decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989 n°298;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n°587;
VISTA la nota ARIS prot. n°27791 del 30 Agosto 1996 2000;

VISTA la propria ORDINANZA SINDACALE N° 31/00 DEL 29/09/2000

Con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini e dei caprini colpiti da febbre catarrale degli ovini;

VISTA la relazione di stima analitica del servizio veterinario dell'azienda U.S.L.N°7 di Carbonia sui capi ovini caprini abbattuti e distrutti in applicazione dell'ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del SIGNOR:
SIG. ZANDA GIUSEPPE MARIA

Nato a DESULO il 21/04/1948 residente in IGLESIAS

Via/localita' VIA CILEA n° 20 C.F. ZNDGPP48D21D287W

VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana o periodo dal 28/08/2000 al 08/10/2000 -, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

IN LIRE 13.040.266 (TREDICIMILIONIQUARANTAMILADUECENTOSESANTASEILIRE)


L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SIG.
SIG. ZANDA GIUSEPPE MARIA

Nato a DESULO il 21/04/1948 residente in IGLESIAS

Via/localita' VIA CILEA n° 20 C.F. ZNDGPP48D21D287W

10 GEN. 2001

VILLAMASSARGIA LI' _____



COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio di Polizia Municipale

Prot.N°8095/00 DEL 29/09/2000

ORDINANZA N°31/00

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.7 N°3012 del 28/09/2000 che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue), in seguito agli accertamenti sanitari eseguiti dal personale veterinario operante in questo servizio, relativi alla stessa malattia, nell'allevamento di proprietà dei sigg:
ZANDA MARIA GIUSEPPE MARIA NATO ADESULO IL 21/09/1948, RESIDENTE AD IGLESIAS NELLA VIA CILEA N°20, CODICE AZIENDALE-IT033CA074, PRESENTE PER PASCOLO IN TERRITORIO DI VILLAMASSARGIA IN LOCALITA' MONTEOLLASTU;

ZANDA SALVATORE ANGELO NATO A DESULO IL 01/01/1951 E RESIDENTE A IGLESIAS NELLA VIA CILEA N°20, CODICE AZIENDALE-IT033CA074- PRESENTE PER PASCOLO IN TERRITORIO DI VILLAMASSARGIA IN LOCALITA' MONTEOLLASTU;

Titolari di aziende site nel Comune di Villamassargia e/o presenti per pascolo in territorio di Villamassargia.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;

Visto la legge 23 gennaio 1968, n.34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.231;

Vista la legge 2 giugno 1988, n.218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.298;

Vista la legge regionale 8 luglio 1985, n.15;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508;

Vista la legge 9 marzo 1989, n.86;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n.146;

Visto il decreto n.502/92 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a " misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota N.600.6/24461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della regione Sardegna.

Tenuto conto che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse.

CONSIDERATO che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio.

CONSIDERATO

CHE I SIGG.ZANDA GIUSEPPE MARIA E ZANDA SALVATORE ANGELO RESIDENTI IN IGLESIAS NELLA VIA CILEA N°20, HANNO UNICO CORPO AZIENDALE N°IT033CA074-ED IL CORPO AZIENDALE TROVASI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI IGLESIAS, MA AL MOMENTO DETENGONO IL BESTIAME PER MOTIVI DI PASCOLO IN AGRO DEL COMUNE DI VILLAMASSARGIA IN LOC. MONTOLLASTU.

DICHIARA

ZONA INFETTA da febbre catarrale degli ovini e caprini (BLUE TONGUE) il territorio del Comune di Villamassargia sito in località : MONTE OLLASTU.

ORDINA

L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa .

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutti per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accendervi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata ai Signori :
ZANDA GIUSEPPE MARIA VIA CILEA N°20 IGLESIAS;

ZANDA SALVATORE ANGELO VIA CILEA N°20 IGLESIAS
E' immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza , salvo maggiori pene previste dal Codice penale, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto. Inoltre , i contravventori alle disposizioni del Regolamento di polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

DEMANDA

Al responsabile dell'ufficio tecnico, per il tramite del personale all'uopo incaricato, il compito di effettuare un corretto smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti mediante incenerimento o infossamento come da D. lgs. N°502/92. La presente ordinanza dovra' essere notificata e trasmessa ai seguenti uffici e destinatari:

ALBO PRETORIO SEDE
AL SIG. PREFETTO DI CAGLIARI
ALL'ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITA' SERVIZIO SANITARIO DI CAGLIARI
AL SIG.PRETORE DI IGLESIAS
AI SIGG.SINDACI DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.N°7
AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-IGLESIAS
AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-CARBONIA
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLAMASSARGIA
AI COMANDI STAZIONE CORPO FORESTALE DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.N°7
AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SEDE
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE

VILLAMASSARGIA 29/09/2000



IL SINDACO
(Walter Secoi)

Giuseppe Secoi

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

p.c. conforme all'originale.

Villamassargia, li

12 DIC 2000

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

Giuseppe Secoi

12 DIC. 2000

